



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al “*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*”, e in particolare l’articolo 24 relativo alla disciplina del ricercatore a tempo determinato;
- VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l’articolo 14, comma 6-decies, il quale ha modificato l’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sostituendo, fra l’altro, la figura del ricercatore universitario a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), le cui procedure di reclutamento, ai sensi del comma 6-quinquiesdecies, hanno trovato applicazione fino al 30 giugno 2025;
- VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;

VISTO l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, relativo ai finanziamenti statali di incentivazione attribuibili all'Università degli studi di Trento;

VISTO l'Atto di indirizzo politico-istituzionale concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2026, adottato con decreto ministeriale 28 gennaio 2026, n. 142, nel quale, tra le priorità indicate, si rileva che *“Dovranno essere adottate misure in grado di migliorare l'attrattività del nostro sistema della formazione superiore e della ricerca sia per attrarre in Italia talenti dall'estero, sia in un'ottica di mantenimento e valorizzazione, favorendo la circolazione dei talenti e l'attrattività del sistema, fondando lo sviluppo delle carriere e l'accesso ai finanziamenti su rigorosi criteri di merito, volti a premiare i risultati raggiunti dai ricercatori ad alto potenziale e a consolidare l'eccellenza scientifica italiana nel contesto internazionale”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028”* e in particolare l'articolo 1, commi 305-309, il quale prevede che:

Comma 305. *“Le università (...) non statali legalmente riconosciute (...) sono autorizzati ad assumere (...) ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (...) previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari (...) reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306... del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307 (...)”*;

Comma 306. *“Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università (...) sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. All'espletamento delle*



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell'anno 2026”;

Comma 310. “Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previo espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo 24”;

Comma 311. “Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato”;

VISTO

che nelle banche dati ministeriali sono disponibili i dati del reclutamento dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ivi compresi i soggetti reclutati nell'ambito dei seguenti progetti finanziati con il PNRR:

Avvisi PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR (DD n. 104/2022 e DD n. 1409/2022)
Avviso Giovani Ricercatori 2022 (DD n. 247/2022)
Avvisi Giovani Ricercatori 2024 (DD n. 201/2024 e DD n. 47/2025)
Avviso Partenariati Estesi (DD n. 341/2022)
Avviso Centri Nazionali (DD n. 3138/2021)
Avviso Ecosistemi dell'innovazione (DD n. 3277/2021)
Avviso Infrastrutture di ricerca (DD n. 3264/2021)
Avviso Infrastrutture tecnologiche e di innovazione (DD n. 3265/2021);

RAVVISATA la necessità di definire le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

RITENUTO di definire i criteri di riparto delle risorse e del relativo contingente assunzionale in stretta coerenza con l'ambito soggettivo e i vincoli di cui all'articolo 1, commi 305-306-310-311, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, correlando l'assegnazione delle risorse alla consistenza complessiva dei ricercatori universitari a tempo determinato di



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, in servizio al 31 dicembre 2024, inclusi i ricercatori reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di assicurare una distribuzione delle risorse conforme ai criteri stabiliti dalla norma;

CONSIDERATO che i contingenti assunzionali degli Atenei statali sono determinati utilizzando come unità di misura il costo medio nazionale di 1 Professore di I fascia, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico, mentre per il Ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, corrisponde il coefficiente di 0,5 punti organico;

CONSIDERATO che, dalle rilevazioni ministeriali per l'anno 2025 concernenti il costo del personale delle istituzioni universitarie statali, comprensivo degli oneri contributivi e previdenziali, il valore del coefficiente stipendiale di 1 Punto Organico è pari a circa euro 118.039 e che pertanto il valore stipendiale di un ricercatore a tempo determinato è pari a circa 59.019,50 euro;

RITENUTO di utilizzare ai soli fini dell'assegnazione delle risorse del presente decreto il parametro del punto organico anche con riferimento agli Atenei non statali;

DECRETA

Articolo 1

(Modalità e termini di riparto e assegnazione delle risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 305, 306, 310, 311, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le risorse stanziare sul fondo di cui di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (capitolo 1692), pari a 300.000,00 euro a decorrere dall'anno 2026 e ulteriori 1.700.000,00 euro a decorrere dal 2027 per un totale di 2.000.000,00 euro, sono assegnate alle istituzioni universitarie non statali legalmente riconosciute, ivi comprese quelle telematiche, di seguito denominate "Istituzioni non statali", a cofinanziamento, fino al 50 per cento della spesa, dei costi per l'attivazione di complessivi 66 contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (nel seguito "RTT").
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Istituzioni non statali assicurano, nell'ambito del proprio bilancio le risorse necessarie alla copertura della restante quota della spesa nonché della quota di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa all'eventuale successiva progressione alla posizione di professore di seconda fascia.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni non statali, al fine di cofinanziare il reclutamento come RTT dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, con contratto in scadenza nel biennio 2025-2026 (di seguito "RTDA"), come di seguito indicato:
 - a) il 50 per cento delle risorse sono ripartite per cofinanziare il reclutamento dei RTDA assunti nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, attribuendo:
 1. le risorse per il cofinanziamento di una posizione di RTT a ciascuna istituzione con almeno un RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 assunto su progetti finanziati dal PNRR;
 2. le restanti risorse, a ciascuna istituzione, proporzionalmente al numero di RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 reclutati su progetti finanziati dal PNRR;
 - b) il 50 per cento delle risorse sono ripartite per cofinanziare il reclutamento dei RTDA non assunti nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, attribuendo:
 1. le risorse per il cofinanziamento di una posizione di RTT a ciascuna istituzione con almeno un RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 non assunto su progetti finanziati dal PNRR;
 2. le restanti risorse a ciascuna istituzione proporzionalmente al numero di RTDA in servizio al 31 dicembre 2024 non reclutati su progetti finanziati dal PNRR.
4. Nella Tabella 1, allegata al presente decreto, è riportata l'assegnazione delle risorse per il piano straordinario ivi previsto. Ai fini della predetta assegnazione viene preso come riferimento il valore del punto organico utilizzato per la definizione del contingente assunzionale delle Università statali.

Articolo 2

(Modalità e termini di utilizzo delle risorse assegnate)

1. L'attivazione dei contratti di cui all'articolo 1 avviene previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, e i ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lett. a) nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, con contratto in scadenza negli anni 2025 e 2026. Tali procedure non rilevano ai fini della applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

2. L'espletamento delle procedure di cui al comma 1 avviene:
 - a) entro il termine del 31 dicembre 2026 e con presa di servizio non oltre il 31 marzo 2027, con riferimento ai ricercatori di cui al precedente comma 1 con contratto in scadenza nel 2025;
 - b) entro il termine del 31 dicembre 2027 e con presa di servizio non oltre il 31 marzo 2028, con riferimento ai ricercatori di cui al precedente comma 1 con contratto in scadenza nel 2026.I termini di scadenza del contratto sono individuati facendo riferimento al termine triennale del contratto, e alla sua eventuale proroga, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79.
3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono riservate ai ricercatori assunti come RTDA nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR per un totale di posti pari al 50 per cento di quelli cofinanziati ai sensi del presente decreto, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 3, lett. a).
4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2025 n. 199, le Istituzioni non statali possono altresì provvedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'attivazione di ulteriori contratti di RTT secondo le medesime modalità e termini di cui ai commi 1 e 2. Il ricorso a tale facoltà rileva ai fini di quanto previsto dal successivo comma 6, lettera a).
5. Le risorse attribuite dal Ministero coprono i costi stipendiali comprensivi degli oneri contributivi e previdenziali dei ricercatori reclutati nel limite del cofinanziamento assegnato in ciascun anno.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 1 assegnata a ciascuna Istituzione non utilizzata per il reclutamento dei RTT secondo le modalità e i termini indicati dai commi 1, 2 e 3 viene riassegnata, previo monitoraggio effettuato dal Ministero e conseguente recupero delle somme erogate negli anni 2026 e 2027:
 - a. prioritariamente, alle Istituzioni non statali che abbiano attivato, ai sensi del comma 4, un numero di contratti di RTT superiore al contingente assegnato nella Tabella 1, in misura proporzionale al numero di contratti attivati in eccedenza. La riassegnazione opera distintamente con riferimento alle posizioni cofinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), e a quelle cofinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b);
 - b. la quota ulteriormente residua viene attribuita a decorrere dal 2028, in proporzione e ad integrazione del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo i criteri indicati nell'apposito decreto di riparto di tale anno.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO
Sen. Anna Maria Bernini